

LEZIONE

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale
n. 44 del 29/06/1998

COMUNE DI PANDINO

(Provincia di Cremona)

REGOLAMENTO PASSI CARRABILI

(Artt. 22, 26 e 27 del nuovo Codice della Strada D. Lgs. 30/04/92 n° 285 -
Art. 46 del relativo regolamento di esecuzione - D.P.R. 495/92 - ,
modificato dall'art. 36 del D.P.R. 16/09/1996, n. 610)



Art. 1 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di passi carrabili, ad integrazione della normativa prevista dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

Art. 2 - DEFINIZIONE DI PASSO CARRABILE

Si intende per passo carrabile quel manufatto, costituito generalmente da listoni di pietra marmo od altri materiali o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o sulla strada, che consente l'accesso con veicoli agli edifici o aree laterali alla strada.

Art. 3 - AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE

Sulle strade di proprietà comunale non possono essere costruiti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti, senza la preventiva autorizzazione del Comune.

I passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati qualora previsti nelle rispettive concessioni edilizie.

I passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative edilizia ed urbanistica e del Codice della strada e relativo Regolamento d'esecuzione.

Per i passi carrabili esistenti alla data d'entrata in vigore del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22, comma 2, del codice stesso, possono autorizzarsi, caso per caso, previo parere dei competenti uffici comunali, distanze inferiori a quelle fissate dal comma 2, lett. a) dell'art. 46 del predetto Regolamento di esecuzione.

Art. 4 - UFFICIO COMUNALE COMPETENTE

Competente all'istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 è il Servizio di Vigilanza e Polizia Urbana.

Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere corredate dalla prescritta documentazione tecnica.

Art. 5 - FORMALITA' DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

Il provvedimento di autorizzazione di cui al presente regolamento deve in ogni caso indicare la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni 29.

L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcuno indennizzo.



Art. 6 - CANONE ED ALTRI ONERI

Per ogni passo carraio autorizzato non è dovuto alcun canone a favore del Comune.
Ogni passo carraio è esentato dalla relativa tassa per l'occupazione del suolo stradale.

Art. 7 - RICONOSCIMENTO DEL PASSO CARRAIO

Ogni passo carraio autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa.

Il segnale in questione è fornito dal competente ufficio comunale, al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento della somma dovuta a rimborso-spese da determinarsi con atto della Giunta comunale.

Art. 8 - SANZIONI

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento d'esecuzione, sono punite ai sensi degli artt. 106 e seguenti del R.D. 3.3.1934 n. 383 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alle approvazioni e pubblicazioni di legge.